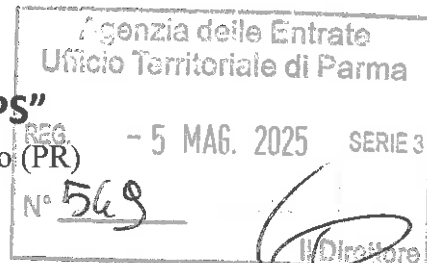


"ASSOCIAZIONE ROCHA LEONE APS"

Via Ildebrando Pizzetti n. 10 - 43014 - Medesano (PR)

Cod. Fisc. n. 92212820341



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto
ai sensi del D. Lgs. 117/17

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 17:30, presso la sala civica Romano Gandolfi a Medesano (PR), si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima fissata, nel medesimo luogo, per il giorno 11/04/2025 alle ore 04:00, andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci "ASSOCIAZIONE ROCHA LEONE APS", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. N. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra **Cerocchi Silvia**, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra **Zinelli Ilaria**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio, o per delega, n. 63 soci, su n. 103 iscritti nel libro soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Punto primo: il Presidente comunica che il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea per modificare lo Statuto Sociale, al fine di rispondere all'esigenza di adeguare l'attività sociale alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/17.

Si procede, dunque, alla lettura, articolo per articolo, delle variazioni dello Statuto sociale evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs 117/17, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni del regime giuridico di cui al citato D. Lgs. 117/17, delibera all'unanimità:

- di approvare le variazioni dello Statuto sociale, composto di n. 23 articoli, che viene allegato nella versione aggiornata al presente atto e ne forma parte integrante.

Viene incaricato il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare l'Assemblea ha termine alle ore 17:50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to Zinelli Ilaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ilaria Zinelli".

Il Presidente

f.to Cerocchi Silvia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvia Cerocchi".



STATUTO

ASSOCIAZIONE ROCHA LEONE APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di **"ASSOCIAZIONE ROCHA LEONE APS"** (di seguito anche solo "Associazione").

1.2 L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in **"ASSOCIAZIONE ROCHA LEONE APS - ETS"**.

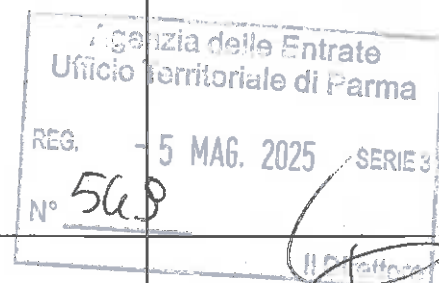
1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Medesano (PR), in Via Ildebrando Pizzetti n. 10, ed ha durata illimitata.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione ha per scopo l'agevolazione della ristrutturazione, della conservazione, della valorizzazione, e la gestione di monumenti e immobili e di altre dimore storiche, site nei territori del comune di Medesano e dei comuni limitrofi, ed in particolare del rudere del castello di "Roccalanzona"



Pue
Quodini

[Handwritten signature]

		o "Rocha Leone", sita nel comune di Medesano, contribuendo in tal modo
		alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza
		sono di interesse pubblico e svolgendo la propria attività ai fini della
		promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
		naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
		L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
		solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed
		uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore
		dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti
		attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività
		di volontariato dei propri associati:
		- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
		condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
		naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
		riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
		animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991,
		n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, lettera e), DLGS 117/2017;
		- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
		paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
		successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, lettera f), DLGS 117/2017);
		- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'articolo 5,
		lettera h), DLGS 117/2017;
		- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
		interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
		diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

Luca Chiari

Luca Chiari

interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, lettera i), DLGS 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, lettera k), DLGS 117/2017);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, lettera s), DLGS 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, lettera u), DLGS 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, lettera z), DLGS 117/2017).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere, organizzare e gestire, direttamente, e/o anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, e/o privati, tutte le iniziative, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o

Quadrato (Blue)

Quadrato (Blue)

Luciano Pile

3
D. Pile

folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, mercatini, sagre, fiere, concorsi di bellezza, e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, per il recupero ambientale, per il restauro e la gestione di monumenti, etc., che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, ed assumere iniziative rivolte agli abitanti, attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g) collaborare con la pubblica amministrazione, a mezzo di convenzioni e/o in regime di accreditamento, riguardo l'utilizzo delle strutture di proprietà pubblica e la gestione degli spazi ricreativi di pubblica utilità;

h) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

i) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni ei bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

2.2 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.3 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

2.4 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati e di terzi, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.5 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori,

Chiodi / M...

[Signature]

		Soci Benemeriti.	
		3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
		3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.	
		3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
		3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
		3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
		3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
		a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;	
		b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
		3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.	

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

4.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

4.2 Tutti i Soci hanno diritto:

Caracciolo

Caracciolo

a) a ricevere la tessera dell'Associazione;

b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

c) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;

d) a frequentare i locali dell'Associazione;

e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dell'Associazione, convenzioni con attività commerciali.

f) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;

g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

h) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

i) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

j) di concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività;

k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

4.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, nei giorni e

negli orari stabiliti dal Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata.

4.4 I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

4.5 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;

b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione;

c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa annuale, per più di tre mesi dalla scadenza annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, può

Quadrone

Quadrone

essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio

6.2 Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

- a) il Vicepresidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere;

d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

e) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

7.2 Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.4 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

7.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal

Assemblea

Presidente

Segretario

Luca Pille

Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito dell'Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

7.9 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare

Luca Pille

eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta

sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta

scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

7.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima

convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti

degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve

essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la

metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver

luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono

adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati

intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole

dei tre quarti dei presenti.

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto

apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da

tutti i Soci presso la sede sociale.

7.13 L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato

secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7.14 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a

discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una

votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando

adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc. ...) via internet o reti

dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi

pubbliche, ecc. ...) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una

Quarini (Pelle)

Quarini (Pelle)

Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di undici. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

8.2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

8.5 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

8.6 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la

surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

8.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone

Quadr. Alie

Quadr. Alie

che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che
possono partecipare senza diritto di voto.

8.11 Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

8.12 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc. ...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al Normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di

Luca (Mae)

G. G.

idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo

Acachi Oliver

Acachi Oliver

di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra

i soci dell'Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 I Probiviri durano in carica 3 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci e di privati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti raccolta fondi di cui l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo

Luca Di Maria

Indu

	di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari	
	al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni imposte dalla normativa vigente;	
Cautela Pelle	h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo	
	Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).	
	15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono	
	utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non	
	possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere	
	reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.	
	ART. 16	
	Bilancio di esercizio	
	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con	
	decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del	
	Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.	
	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla	
	normativa vigente.	
e G m a r i a	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente,	
	deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico	
	e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti	
	dalla normativa stessa.	

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Alcedo

ART. 17

Libri sociali

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Alcedo

ART.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19

Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Lavoratori

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle

disposizioni di legge vigenti, o in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

21.3 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

ART. 22

Disposizioni transitorie

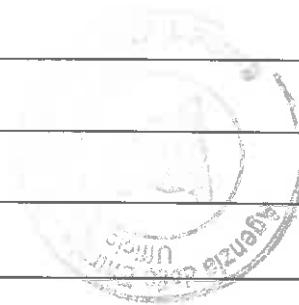
22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,

si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



Carri (Mae)

Spina Dma